



STATUTO
SOCIALE

2 maggio 2009

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art. 1 Denominazione

1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata "Cassa Rurale di Pergine Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa".
2. La Cassa Rurale di Pergine è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2 Sede e Competenza territoriale

1. La Società ha sede nel Comune di Pergine Valsugana (Provincia autonoma di Trento).
2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 3 Adesione alle Federazioni

1. La Società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e all'Associazione Nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce nonché alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord - Est S.p.A. e al Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine Soc. Coop.
2. La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 4 Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 Ammissibilità a socio

1. Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
2. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
3. I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati all'assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.
4. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 6 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

1. Non possono far parte della Società i soggetti che:
 - a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
 - b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge;
 - c) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti;
 - d) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società.

Art. 7 Procedura di ammissione a socio

1. Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.
2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di centoottanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.
3. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte al riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 **Diritti e doveri dei soci**

1. I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
 - a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
 - b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di pagamento delle azioni sottoscritte o acquistate;
 - c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
 - d) hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione sociale.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
3. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 9 **Domiciliazione dei soci**

1. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 10 **Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 11 **Morte del socio**

1. In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato in forza di titolo idoneo, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 14.
2. In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 12 **Recesso del socio**

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 5.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione, che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.
4. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società per altri giustificati motivi.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento.
7. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
8. Nei casi previsti dal quarto comma, il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Art. 13 **Esclusione del socio**

1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:
 - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;
 - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 lettere a) e b).
2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:
 - a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
 - b) che risulti interdetto dall'emissione degli assegni;
 - c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
 - d) che si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali;
 - e) che in qualunque modo abbia arrecato danno alla società.
3. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; il socio può ricorrere, nel

termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

4. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 14
Liquidazione della quota del socio

1. Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

2. Il pagamento deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

3. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

4. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA'

Art. 15
Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività connesse comprendono l'attività di assunzione di rappresentanza di enti e società di assicurazione, nonché l'attività di gestione di uffici viaggi e servizi di assistenza turistica.

2. La società svolge la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.

3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

4. La Società può altresì esercitare l'attività in cambi e fare ricorso a contratti a termine e ad altri prodotti derivati, evitando di assumere posizioni speculative e contenendo la posizione netta complessiva in cambi

entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati, purchè trovino copertura nei rischi derivanti da altre operazioni.

5. La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

6. In ogni caso la società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 16

Operatività nella zona di competenza territoriale

1. La società assume attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

2. La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, anche con riguardo ad eventuali deroghe e disposizioni transitorie dalla stessa accordate ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

4. Le attività di rischio non destinate a norma dei commi precedenti sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 17

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

2. Non rientrano nel computo della quota di cui al comma precedente le attività di rischio assunte nei confronti di altre banche, quelle assistite da garanzia rilasciata dal socio ai sensi del comma 3 dell'art. 16 nonchè quelle escluse in forza dei criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 18

Criteri ispiratori dell'attività sociale

1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 19 **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Società è costituito:
 - a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dal fondo sovrapprezzo azioni;
 - d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 20 **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 (euro duevirgolacinquantotto) né superiore a Euro 25,80 (euro venticinquevirgolaottanta).
2. Detto valore nominale può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo art. 49.
3. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 21 **Azioni**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.
2. In caso di cessioni di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.
3. In caso di cessione di azioni a non soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma; l'acquirente non socio è tenuto a presentare contestualmente domanda di ammissione alla Società.
4. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.
5. La società non emette i titoli azionari, e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.
6. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

7. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

Art. 22
Sovrapprezzo

1. L'assemblea può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'importo (sovrapprezzo) che dev'essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
2. Il sovrapprezzo è imputato all'apposito fondo.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 23
Organi sociali

1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il comitato esecutivo;
 - d) il collegio sindacale;
 - e) il collegio dei probiviri.

TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24
Compiti e convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. Spetta all'assemblea ordinaria:
 - a) eleggere le cariche sociali;
 - b) approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili;
 - c) stabilire la misura del compenso per i componenti il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio sindacale;
 - d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per singole operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;
 - e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
3. Sono riservate all'assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
4. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
5. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:
1. L'Adige;
 2. Trentino;
 3. Il Corriere del Trentino.
6. Il consiglio di amministrazione può inoltre disporre che l'avviso di convocazione sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della società, o inviato o recapitato ai soci.
7. E' ammessa la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie della società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
8. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, ma non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
9. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
3. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia

amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società, da un amministratore o dipendente a ciò delegato dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

4. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

5. All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 26 **Presidenza dell'assemblea**

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un amministratore a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione; per accertare i risultati delle votazioni. Il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

3. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27 **Costituzione dell'assemblea**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un quinto, ed in seconda convocazione di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 28 **Maggioranze assembleari**

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.

2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti espressi. Per la nomina dei liquidatori è, invece, sufficiente la maggioranza relativa.

3. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

4. Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di

mano.

5. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Art. 29
Proroga dell'assemblea

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30
Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

2. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Art. 31
Verbale delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, a maggioranza relativa di voti.

2. Non possono essere eletti alla carica di amministratore, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge;
- c) i parenti, coniugi, o affini con altri amministratori della Società fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia, in società finanziarie e assicurative aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 33

Durata in carica degli amministratori

1. I membri del consiglio scadono per un terzo ogni esercizio, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio.
2. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli uscenti sono rieleggibili.

Art. 34

Sostituzione di amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono nel momento in cui sarebbe scaduto il mandato degli amministratori sostituiti.
3. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 35
Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
- e) la nomina, le attribuzioni ed il trattamento economico del direttore, nonché le assunzioni, le promozioni, i provvedimenti disciplinari ed il licenziamento del personale di ogni ordine e grado;
- f) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni e l'adesione in genere ad altri enti;
- h) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- i) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- l) l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni, ad esclusione di quelli che la legge riserva all'assemblea;
- m) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- n) la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- o) la convocazione dell'assemblea dei soci e la determinazione dell'ordine del giorno;
- p) la redazione dei bilanci, con la relazione sull'andamento della gestione;
- q) la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche previste dallo statuto, sentito il parere del collegio sindacale;
- r) l'eventuale istituzione di comitati consultivi anche locali.

3. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni in materia di erogazione del credito ed in altri ambiti di competenza ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

4. In materia di erogazione del credito il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, o - in sua assenza o impedimento - al vice presidente, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del direttore, in caso d'urgenza; gli affidamenti così accordati sono portati a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva. In

materia di erogazione del credito, il consiglio di amministrazione ha altresì facoltà di delegare proprie attribuzioni al direttore, al vicedirettore, o in mancanza di nomina di questi a chi sostituisce il direttore, nonché ai dirigenti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, ed ai preposti alle dipendenze, da esercitarsi nell'ambito di prefissati e graduati limiti quantitativi di importo, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza fermo restando il potere di proposta del direttore.

5. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

6. Allo scopo di assicurare la funzionalità del sistema delle deleghe il consiglio di amministrazione stabilisce, in relazione alle diverse categorie di atti, i criteri e le modalità a cui i titolari delle deleghe devono attenersi nell'esercizio del loro incarico e nel rendiconto del proprio operato.

Art. 36

Convocazione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

2. Le modalità di convocazione sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Art. 37

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

3. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Art. 38

Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Compenso agli amministratori

1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato

dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 40 **Presidente del consiglio di amministrazione**

1. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale; egli sovrintende all'andamento della Società, presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

2. Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente ed il direttore, disgiuntamente tra loro, consentono ed autorizzano la cancellazione di privilegi, d'ipoteche, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dall'amministratore designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Art. 41 **Composizione e funzionamento del comitato esecutivo**

1. Il comitato esecutivo è composto da almeno tre membri. Il consiglio di amministrazione provvede alla loro nomina, e ne fissa la durata in carica e i criteri di funzionamento ed i limiti delle deleghe.

2. Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

3. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.

4. Il comitato è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi membri; le deliberazioni devono essere adottate dal comitato a maggioranza dei membri che lo compongono. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

6. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

7. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio

sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

1. L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti; i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

2. I sindaci sono rieleggibili.

3. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) i parenti, il coniuge o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge.

4. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

5. Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

Art. 43

Compiti e poteri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

3. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'art. 52 del D.Lgs. 385/93.

4. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

5. Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

6. I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo ed alle assemblee.

7. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza ed essere trascritte nell'apposito libro, nel quale devono risultare gli accertamenti eseguiti anche individualmente.

8. I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

9. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 43-bis **Controllo contabile**

1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure da altro soggetto esterno abilitato a norma di legge.

2. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

3. Al revisore esterno si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93.

TITOLO X

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

Art. 44 **Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali**

1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti

dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

TITOLO XI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45

Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della società ed ha la funzione di pronunciarsi sulle delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio, nonché di perseguire, secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.
2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti a maggioranza relativa di voti dall'assemblea, che designa anche il presidente del collegio.
3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
4. L'istanza di revisione sul diniego del consiglio di amministrazione all'ammissione a socio dev'essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione al collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta e il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione ove richiesto dal collegio medesimo.

TITOLO XII

DIRETTORE

Art. 46

Compiti e attribuzioni del direttore

1. Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli sovrintende al funzionamento organizzativo dell'azienda, assegnando gli incarichi e le mansioni al personale dipendente.
2. Il direttore assiste alle assemblee dei soci, interviene con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.
3. Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.
4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le

indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

5. Le facoltà, attribuzioni e poteri del direttore sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono esercitati in conformità all'art. 35 del presente statuto. In particolare le deleghe attribuite dal consiglio di amministrazione riguardano l'erogazione e la gestione del credito, le operazioni di investimento e di raccolta, l'espletamento dei servizi, le relative condizioni economiche nonché la gestione dei costi aziendali.

6. Il direttore può affidare alcune funzioni, facoltà ed attribuzioni, delle quali è investito a norma del comma precedente, con esclusione di quelle previste in materia di erogazione del credito, a dirigenti o ad altri dipendenti della società, nei limiti, con le modalità e secondo i criteri che sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

7. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vicedirettore, se nominato, o da altro dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47

Rappresentanza e firma sociale

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2. La sottoscrizione del presidente del consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci apposta sotto la ragione sociale impegna la società di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

4. Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 48 **Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49 **Utili**

1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
 - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
2. Gli utili eventualmente residui potranno essere:
 - a) utilizzati per la rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
 - b) assegnati ad altre riserve;
 - c) distribuiti ai soci, purchè in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
3. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XV

SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 50 **Scioglimento e liquidazione della Società**

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XVI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Approvato con verbale dell'assemblea straordinaria di data 2 maggio 2009 Repertorio nr. 65566 Notaio Pasquale Spina di Pergine Valsugana, registrato in data 26 maggio 2009 Serie 1T n. 6012 in Trento.

Approvato dalla Provincia Autonoma di Trento con determinazione del Dirigente del Servizio Entrate Finanza e Credito nr. 60 di data 23 luglio 2009, in attuazione della delibera della Giunta provinciale 15 maggio 2009 nr. 1171, visto il parere favorevole ex art. 159, comma 2, del D.Lgs 385/93 rilasciato dalla Banca D'Italia - filiale di Trento - in data 25 giugno 2009 prot. 613910.

Iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento in data 14 agosto 2009.
